

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN ESECUZIONE DEL DECRETO
PRESIDENZIALE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, ROMA,
SEZIONE VII N. 756/2022 RESA NEL GIUDIZIO RG. n. 3338/2022

I sottoscritti avv.ti Michele Romaniello (*cf.* RMN MHL 73E12 I234K) e Vittorio Scaringia (*cf.* SCRVTR72E03F839B) quali procuratori e difensori, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dei sigg.ri Carolina VITTOZZI (*cf.* VTTCLN02D43H501Z), nata a Roma il 03.04.2002, Genny CICIA (*cf.* CCIGNY01P25F839O) nato a Napoli il 25.09.01, Ciro VITTOZZI (*cf.* VITTCRI02E23F839A) nato a Napoli il 23.05.2002, Emanuela ESPOSITO (*cf.* SPSMNL97H50F839Z) nata a Napoli il 10.06.1997, Antonio MIRONE (*cf.* MRNNTN97L16F839J) nato a Napoli il 16.07.1997, con i quali sono domiciliati in Viale Olimpico n. 182, 81031 Aversa (CE), fax 081 344 07 94, p.e.c.: michele.romaniello@avvocatismcv.it, nel giudizio in appello promosso e pendente dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Roma, sez. VII, RG n. 3338/2022

- appellanti -

contro

il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- amministrazioni appellate -

nonché contro

- il CINECA – Consorzio Interuniversitario (C.f.: 00317740371), in persona del legale rappresentate p.t.,

domiciliato per la carica ex art. 28, co.1 lett. c) del Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 presso l'indirizzo digitale p.e.c. cineca@pec.cineca.it estratto dal pubblico elenco "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" in quanto non presente nel registro PP.AA.;

- l'Università degli Studi di Napoli Federico II (codice fiscale 00876220633) in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. ateneo@pec.unina.it estratto dal Pubblico Elenco RegIndE;

- resistenti -

e contro

Roberta Pellino domiciliata in Via Vincenzo Tiberio n. 9, scala b int. 21, 80125 Napoli;

Chiara Ferretti domiciliata in Via Domenico Fontana n.27, Isol 25, sc b p. 1 int. 10, 80129 Napoli.

- controinteressati -

e nei confronti di

tutti i controinteressati ossia coloro che risultano inseriti nella graduatoria unica nazionale nominativa per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale per l'anno accademico 2021/2022 di cui al D.M del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25.06.21 pubblicata in data 28.09.2022 sul sito web www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it per conto del M.U.R, i quali conservano un interesse contrario a quello dei ricorrenti così come individuati dal M.U.R. con il provvedimento prot. n. 5582 del 25.02.2022 e quindi tutti coloro che ivi sono inseriti dal n. 1 CANTAMESSE MARGHERITA (punteggio 76,4 e posizione 8^a in graduatoria; in quanto i primi 7 risultano rinunciatari) al n. 16.290 posto occupato da LUCARELLI GIULIA (punteggio 34,8 e posizione n. 16.290 in graduatoria), ultima ad essere stata immatricolata al predetto corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale;

- controinteressati -

per la riforma

dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, n. 1021 del 17.02.2022 resa nel giudizio RG n. 12592/21 di primo grado proposto per l'annullamento, previa sospensione: 1) del provvedimento, ignoti data e numero, di approvazione delle graduatorie e le graduatorie nazionali di merito pubblicate sul sito web www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it per conto del M.U.R., rispettivamente in forma anonima in data 17.09.2021 e successivamente in data 28.09.2021 con i nominativi degli idonei, elaborate al termine della “prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive” del concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'Anno Accademico 2021/2022 di cui al D.M. del Ministero dell'università e della ricerca n. 730 del 25.06.21, nella parte in cui non sono indicati i nominativi dei ricorrenti tra gli ammessi e collocati in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati e dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; 2) della determinazione, ignoti data e numero, del Ministero-Commissione esaminatrice del predetto concorso di considerare “neutra” la risposta fornita al quesito n.56 somministrato in sede di concorso ed errato; 3) della nota ministeriale attinente la ricorrezione delle risposte sulle domande nn. 2, 21 e 23; 4) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di formulazione, di approvazione e di produzione dei quesiti di cui si compone la prova, e della determinazione attinente i criteri di valutazione della prova, sebbene, allo stato, non conosciuti e, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; 5) della determinazione e dei verbali della Commissione esaminatrice, ignoti data e numero, di non sospendere la prova e di ripeterla espungendo dalla stessa i quiz risultati errati; 6) del questionario di esame ufficiale del concorso in oggetto, rinvenibile sul sito www.accessoprogrammato.miur.it/compiti/CompitoMedicina2021.pdf; 7) del “modulo risposte” aggiornato con le rettifiche apportate dal Ministero, rinvenibile sul sito web

www.accessoprogrammatico.miur.it nonché di ogni altro eventuale atto, di data e contenuto ignoti, con cui sia stata disposta la rettifica delle risposte; 8) del bando ministeriale di cui al DM n. 730 del 25.06.2021, con relativi allegati, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; 9) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; 10) di ogni ulteriore atto e provvedimento, non comunicato ai ricorrenti ed ignoto agli stessi, nonché i quiz errati somministrati in sede concorsuale, ostativo alla loro immatricolazione al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria e per il riconoscimento (in via principale) del diritto dei ricorrenti all'immatricolazione al predetto corso di laurea per l'anno accademico 2021/2022 e per la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'adozione del relativo atto salva, in via subordinata, la riparazione pecuniaria.

Ai fini della predetta integrazione del contraddittorio si rappresenta quanto segue:

- a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale è pendente il ricorso e numero di registro generale: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Roma, Sez. VII, RG. n. 3338/2022;
- b) nome dei ricorrenti: Vittozzi Carolina, Cicia Genny, Vittozzi Ciro, Esposito Emanuela, Mirone Antonio;
- c) indicazione delle Amministrazioni resistenti: a) Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t; b) Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma; c) CINECA - Consorzio Interuniversitario, in persona del rappresentante p.t; d) Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli in persona del legale rappresentante p.t.;
- d) indicazione controinteressati: Roberta Pellino domiciliata in Via Vincenzo Tiberio n. 9, scala b int. 21, 80125 Napoli; Chiara Ferretti e tutti coloro che sono stati individuati dal M.U.R. con il provvedimento prot. n. 5582 del 25.02.2022 ovvero coloro che sono inseriti in posizione utile per l'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria per l'a.a. 2021/2022 nella graduatoria finale del concorso di cui sopra e quindi dal nominativo del n. 1) CANTAMESSE MARGHERITA (punteggio 76,4 e posizione 8^a in graduatoria; N.B. i primi 7 hanno rinunciato) al n. 16.290 LUCARELLI GIULIA (punteggio 34,8 e posizione n. 16.290 in graduatoria) della graduatoria unica nazionale nominativa per l'ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022 come sopra individuati;
- e) provvedimenti impugnati con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato RG. n. 3338/2022: Ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza) n. 1021/2022, avente ad oggetto l'annullamento previa sospensione degli atti come sopra indicati dal n. 1) al n. 10);
- f) sunto dei motivi del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato RG. n. 1388/2022: i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma n. 1021/2022 resa nel giudizio RG n. 12592/21 per i seguenti motivi:

I. ERRORES IN PROCEDENDO – Il giudice di prime cure con l'Ordinanza appellata ha ritenuto di sollevare “eventuali profili di inammissibilità, connessi alla natura collettiva del ricorso che riunisce cinque concorrenti potenzialmente inter eos confliggenti, con diversi punteggi; profili dei quali la presente Ordinanza costituisce già avviso ex art. 73, co.3, c.p.a. ai fini della futura trattazione del merito (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2 novembre 2020, n.11174)”. Il rilievo non è condivisibile atteso che la posizione dei ricorrenti è la stessa, l'interesse è identico e non ricorrono potenziali contrasti sia sul piano processuale che sostanziale. I ricorrenti, infatti, non contestano il punteggio conseguito e la

posizione occupata in graduatoria, non contestano l'errata valutazione del titolo o della singola prova, bensì la prova preselettiva che è stata svolta con modalità tali da non consentire una legittima selezione tra i candidati. Le doglianze da essi mosse sono rivolte contro la procedura e l'interesse, comune a tutti, è che si ripeta la procedura oppure che i ricorrenti ottengano l'immatricolazione al corso di laurea prescelto indipendentemente dal filtro della preselezione, dimostratasi illegittima. I ricorrenti, pertanto, non sono antagonisti e possiedono in medesimo interesse.

II. ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264 – ECCESSO DI POTERE - 1) Con il primo motivo di gravame i ricorrenti censuravano la procedura preselettiva in quanto posta in violazione dell'art.4, comma1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Detta disposizione, infatti, stabilisce che l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria è disposta "previo superamento di prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore". Dal tenore letterale della prefata disposizione discende con evidenza che la prova selettiva deve svolgersi sulle materie di cultura generale tenendo conto dei programmi della scuola secondaria superiore. Tra queste non rientra la materia di "logica" che con l'art. 2, comma 2, del D.M. n. 730 del 25.06.2021 è stata inserita tra le materie di concorso. 2) Ciò nonostante il giudice di prime cure ha ritenuto esenti dai vizi dedotti l'operato dell'amministrazione resistente e quindi non meritevoli di un favorevole apprezzamento nel merito le censure dedotte con il gravame stante "l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di "cultura generale", che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute". Tale modus argumentandi non è condivisibile. La discrezionalità dell'ente con il D.M. di indizione della procedura deve esercitarsi entro i limiti circoscritti dall'art.4, comma1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 che espressamente indica le "prove di cultura generale" su cui deve basarsi la selezione. E neanche vale a difendere l'operato dell'amministrazione considerare le prove di ragionamento logico "trasversali a qualsiasi ramo del sapere". Le prove di logica sono ontologicamente diverse da quelle volte a verificare il grado di cultura generale o specifico del candidato, non hanno nulla a che vedere con il grado di preparazione conseguito con il diploma delle scuole diploma di istruzione secondaria superiore, e possono essere affrontate da un candidato solo sulla base di una a preparazione specifica per i soli quiz di logica. D'altra parte è lo stesso D.M. n. 730 del 25.06.2021 a prevedere 10 quiz di ragionamento logico come specifica materia di concorso accanto ad altre ben determinate materie di concorso. Ancora il giudice di prime cure ha ritenuto che "la legge n.

264/1999 non pone alcun vincolo puntuale in ordine al numero dei quesiti da somministrare per ciascuna materia”. I ricorrenti, tuttavia, non hanno contestato il mancato rispetto del numero di quesiti per ciascuna materia. III. ERRORI IN IUDICANDO - VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 730 DEL 25.06.2021 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - 1) Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti censuravano la procedura selettiva in quanto erano stati somministrati quiz errati. Con l'art. 2 del D.M. n. 730/21 cit. è stato stabilito che la prova di ammissione sarebbe consistita nella soluzione in cento minuti di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti, di cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Pertanto, ai sensi della predetta disposizione sarebbero stati somministrati otto quesiti di fisica e matematica”. Il test svolto si componeva di n. 60 domande a risposta multipla (cinque possibili risposte per quesito) e per ogni quesito a cui il candidato avesse fornito risposta corretta era prevista l'attribuzione di 1,5 punti; per ogni quesito rispetto al quale non fosse stata barrata alcuna delle risposte era previsto un punteggio nullo (zero punti) e per ogni quesito al quale fosse stata fornita una risposta errata vi sarebbe stata la decurtazione di 0,4 punti. Con riferimento al quesito n. 56 il Ministero ha accertato un errore nella domanda per la quale nessuna delle risposte prospettate ai candidati era esatta. Quindi si è ritenuto di attribuire 1,5 punti a tutti i candidati indiscriminatamente, con ciò annullando il valore della domanda, rendendola inutiliter data ai fini della selezione. Dunque tutti i candidati sono partiti con un punteggio di base pari a 1,50 punti, e sono stati di fatto valutati su 59 quesiti piuttosto che 60 in violazione del D.M. n. 730/2021 cit. Stesso discorso vale per gli altri quesiti dubbi, i numeri 2, 21 e 23, per i quali però il M.U.R., a seguito delle segnalazioni pervenute dai candidati, non ha inteso – come nel caso della 56 – assegnare direttamente la positività, ma semplicemente individuando – per giunta in modo errato – una nuova soluzione, così come si evince dal comunicato sul sito sopra indicato. Il M.U.R. nonostante l'ambiguità ed erroneità di tali domande non ha previsto alcuna forma di “ristoro” per i candidati i quali, anche solo leggendo tali domande, si sono ritrovati “spiazzati” per via della loro formulazione, ancora una volta perdendo tempo prezioso e affrettandosi nel rispondere al resto dei quesiti, tenuto conto del limitato tempo a disposizione e già sofferenti per lo stress fisico e psicologico che l'esame implica. La ambiguità dei quesiti incriminati è riscontrabile dal fatto che le soluzioni indicate prima facie dal Ministero sono state poi cambiate a

seguito delle segnalazioni dei concorrenti; si tratta quindi di quesiti che hanno “messo in difficoltà” addirittura i tecnici individuati dal Ministero, figuriamoci studenti appena diplomati!

Ne consegue che la somministrazione di quiz errati è palesemente illegittima in quanto viola il bando di concorso approvato con D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25.06.2021 e relativi allegati ed appendice. 2) Il giudice di prime cure ha ritenuto esenti dai denunciati vizi l'operato dell'amministrazione in quanto “in primo luogo non appare superata la prova di resistenza poiché le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, non vi è principio di prova che il loro accoglimento incrementerebbe il punteggio, e la relativa posizione in graduatoria del ricorrente in misura da determinarne la collocazione in graduatoria in posizione utile all'immatricolazione; e ciò soprattutto tenuto nel debito conto i bassi punteggi conseguiti dai ricorrenti (29,40;25,70;23,21;18,40;9,70). Rimarcato al riguardo che due ricorrenti hanno conseguito un punteggio molto basso, pari a 9,70 e 18,40 (Vittozzi Carolina e Cicia Genny) inferiore alla stessa soglia di idoneità, fissata dal D.M. n. 730/2021 in 20 punti, il che rende pressoché insuperabile la dianzi tratteggiata prova di resistenza”. Tale modus argumentandi non è condivisibile. Come sopra precisato in ordine all'interesse comune dei ricorrenti le doglianze non mirano ad invalidare il singolo quiz, a contestare la singola risposta, il punteggio conseguito e la posizione occupata in graduatoria, non contestano l'errata valutazione del titolo bensì la prova preselettiva che è stata svolta con modalità tali da non consentire una legittima selezione tra i candidati. Essi mirano alla riedizione della procedura ovvero all'immatricolazione al corso di laurea prescelto indipendentemente dal filtro della preselezione, dimostratasi illegittima ed errata. Ancora il giudice di prime cure ha ritenuto che “le censure articolate sulla presunta ambiguità di taluni quesiti somministrati e sulla asserita erroneità della risposta individuata come corretta, determinerebbero comunque la riformulazione dell'intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola parte ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della medesima”. Tale modus argumentandi non è condivisibile. Le censure di cui al ricorso non mirano alla riformulazione della graduatoria per la semplice ragione che non si discute del punteggio attribuito a valle della procedura ma di una errata procedura selettiva inidonea a svolgere la funzione per cui è stata predisposta. Gli esiti imprevedibili indicati dal giudice di prime cure lungi dal giustificare il diniego della misura cautelare rendevano ancora più evidenti le ragioni di un accoglimento dell'ammissione con riserva dei ricorrenti all'iscrizione al corso di laurea de quo. Il giudice di prime cure ha ritenuto esenti dai denunciati vizi l'operato dell'amministrazione “ritenuto che, con riguardo all'evidenziato “effetto disorientamento” e correlata perdita di tempo dell'esponente nell'affrontare taluni dei quesiti contestati, tale censura, oltre a non delineare uno specifico vizio di legittimità, si risolve in una

petizione di principio, non potendo escludersi, tra l'altro, che parte ricorrente anziché soffermarsi sui predetti quesiti non li abbia, in prima battuta accantonati, per poi riesaminarli successivamente, come sovente accade". Tale *modus argumentandi* non è condivisibile. I vizi di legittimità sono stati puntualmente precisati ed è stato spiegato perché c'è stata violazione del bando di concorso, eccesso di potere per sviamento, insussistenza di presupposti, violazione di legge, violazione del principio di par condicio tra i candidati, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Sull'evento che i quiz possano essere stati accantonati è una petizione di principio e non risponde alle regole di certezza e trasparenza cui deve necessariamente essere ispirata la procedura selettiva. Non è possibile infatti stabilire *ex post* quanto abbia inciso sul fattore tempo, sullo stress emotivo e sulla prova l'aver intercettato domande errate considerando che chi si sottopone alla prova non parte dal presupposto che la stessa sia errata e, quindi, il disorientamento è di solare evidenza e non tutti reagiscono allo stesso modo. I quesiti errati non sono stati intercettati da tutti i candidati allo stesso momento per non essere stati collocati nello stesso modo per tutti i candidati, ma in posizione del tutto casuale, sparsi tra le altre domande. Ciò ha comportato, per i ricorrenti (e per tutti gli altri candidati) un generale disorientamento in una prova nella quale il fattore tempo è inequivocabilmente determinante. Pertanto si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare "*ex post*") tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati. A ciò deve essere aggiunta, l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone chi la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) – originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) di 1 domanda certamente errata, la quale ha generato ulteriore incertezza tra i candidati.

IV. ERRORI IN IUDICANDO VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 730 DEL 25.06.2021 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DI LEGGE - AMBIGUITA' CONTRADDITTORIA - IRRAZIONALITA' – ILLOGICITA' DEI QUESITI SOMMINISTRATI. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO CONCURSORUM E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE

– 1) Con il terzo motivo di gravame i ricorrenti censuravano la procedura selettiva per essere stati somministrati quiz ambigui ed affatto chiari. Esaminando la domanda n. 2 di logica - in disparte la circostanza che la stessa non doveva essere oggetto di prova come chiarito al punto I che precede - "Tre insiemi A, B, C contengono ciascuno 4 elementi; se A B C contiene 1 elemento, 1 elemento appartiene solo a C e il numero di elementi che appartengono solo a A è 1 in più del numero di elementi che

appartengono solo a B in quanti modi, mediante i diagrammi di Venn, si possono visualizzare i tre insiemi?”. Si chiede di individuare quanti diagrammi possano essere rappresentativi di una combinazione di elementi inseriti all’interno di tre insiemi, ognuno dei quali avrebbe dovuto presentare quattro elementi al proprio interno e sottostare ad altre regole riportate nel testo; purtroppo, però, nessuna configurazione ipotizzabile era congruente con tali regole. Semplicemente era impossibile collocare gli elementi all’interno degli insiemi seguendo le regole del testo. Lo stesso Ministero ha in un primo momento ritenuto corretta la risposta A “2” salvo poi – in sede di riesame – ritenere corretta la E “0”. In disparte la considerazione strettamente tecnica di un quesito che presenta difficoltà di soluzione anche tra matematici e studiosi della disciplina – come evincibile da una semplice ricerca sul Web – e, quindi, in ogni caso, di difficoltà superiore alle competenze richieste ai candidati per il test, si evidenzia che, come previsto dalla *lex specialis* e dal D.M. 730/21 cit., il livello di difficoltà del test deve essere proporzionato al programma affrontato durante gli studi scolastici e, quindi, parametrato sulle base delle conoscenze che uno studente potrebbe aver acquisito all’indomani della maturità. In relazione poi al quesito n. 21, si rileva che si è al cospetto di una domanda di chimica, inserita però tra le domande di cultura generale. Anche per tale domanda, il M.U.R. ha provveduto a cambiare la risposta da A “A1 e A2” a E “nessuna”, modificando quindi il correttore. Per il quesito n. 23 di biologia “in una molecola di DNA costituita da 6000 nucleotidi dei quali il 20% sono guanine quale sarà il numero di adenine?”, la soluzione individuata inizialmente dal M.U.R. era la A “2400”, salvo poi - in sede di riesame -, individuarla nella opzione D “1800”. Tuttavia la domanda n.23 presenta l’errore già ampiamente segnalato qualche giorno prima per il test di veterinaria (il quiz n. 39 di biologia “In una molecola di DNA costituita da 3000 nucleotidi dei quali il 30% sono citosine quale sarà il numero di timine?”); ed invero il DNA è un bifilamento ma la domanda fa riferimento ad “una molecola” quindi la stessa è palesemente errata ed ambigua nella formulazione lessicale. D’altra parte, è appena il caso di osservare che la conferma che si è in presenza di un quesito errato è fornita dallo stesso M.U.R. che, per le prove di veterinaria, ha proceduto all’annullamento della domanda, ammettendo chiaramente l’errore, mentre per il concorso de quo, ha aggiornato semplicemente la risposta esatta, di fatto, lasciando la erronea formulazione del quesito! Ancora dicasi la stessa cosa per il quesito n. 26 che, come spiegato nel ricorso di primo grado, si presta ad una doppia risposta corretta ed il quesito n. 28 che risulta totalmente ambiguo. 2) Il giudice di prime cure ha respinto il motivo ritenendo che le contestazioni implicano un sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ammissibile solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o erroneità dei fatti, vizi che nella specie non emergono.

La tesi non è condivisibile. Non si tratta di contestare la discrezionalità tecnica dell’ente bensì di aver

somministrato quiz che non sono affatto chiari e trasparenti ma totalmente ambigui e contraddittori che comportano incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa. Laddove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata. All'uopo è doveroso rimarcare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura di concorso incide negativamente sulla par condicio dei concorrenti allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, male confezionati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possano conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze, non sono oggetto del presente giudizio, in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (cfr. in termini T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, tuttavia, è necessario che vi sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Del resto la selezione dei candidati ad una prova concorsuale deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto. Al riguardo, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal G.A. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

In relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice

amministrativo in materia di discrezionalità tecnica atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, i quesiti formulati in maniera ambigua ed erronea dall'amministrazione non recano una risposta inequivocabilmente corretta e alcuni di essi prevedono risposte errate.

In relazione alla ambiguità dei quesiti qui contestati, si osservi che il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui una sola deve presumersi corretta: tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica da parte del candidato. Eventuali difficoltà interpretative, emergenti a una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza.

Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

In riferimento al caso di specie, quesiti 21, 23 e 26 sono connotati da un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà

della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti e come sopra indicato, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Orbene, vale la pena sottolineare che se il quiz è composto da 60 domande da svolgersi in 100 minuti significa il candidato debba impiegare – in media – 1,6 minuti per rispondere ad una domanda onde concludere entro il termine il test. E, dunque, se in un quiz 4/6 domande sono errate o ambigue nella formulazione vuol dire che il candidato ha consumato tra i 19 ai 28 minuti, o anche più, per interpretarle o trovare una soluzione che in realtà non esisteva, configurandosi dunque una perdita di chance che si sostanzia in un valore tra il 20 ed il 30% del punteggio massimo; tempi che chiaramente hanno un'incidenza più che negativa sull'esito finale della prova.

A suffragio delle argomentazioni espresse – si chiede in via istruttoria anche idonea CTU per verificare quanto sinora affermato in merito alla erronea formulazione dei quesiti.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto del Presidente della Sezione Settima del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Roma, n. 756 del 22.04.2022 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso:

- Allegato n. 1: ricorso introduttivo del giudizio RG n. 3338/2022;
- Allegato n.2: copia del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 756 del 22.04.2022;
- Allegato n. 3: provvedimento n. 8495 del 24.03.2022 del M.U.R di indicazione dei nominativi dei controinteressati.

Aversa, 05.05.2022

avv. Michele Romaniello

avv. Vittorio Scaringia